

REGOLAMENTO (CE) N. 2384/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2837/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2837/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2813/94 ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni per la concessione dell'aiuto forfettario all'ettaro per la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura nelle isole minori del Mar Egeo.
- (2) È necessario aggiungere ai criteri di ammissibilità stabiliti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2837/93 una condizione corrispondente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2002 ⁽⁶⁾, che fissa le dimensioni minime della particella olivicola ammessa a beneficiare dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2837/93 dev'essere modificato di conseguenza.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2837/93 è aggiunta la seguente lettera:

- «e) che hanno dimensioni minime fissate in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (*).

(*) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 260 del 19.10.1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 19.11.1994, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 5.